

- 3) se la clausola 5 della direttiva 1999/70/CE osti a che le conseguenze dell'abuso siano poste a carico di soggetto terzo, nel caso di specie l'utilizzatore.

(¹) GU L 175, pag. 43

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tartu Ringkonnakohus (Estonia) l'11 giugno 2012 — Ragn-Sells AS/Sillamäe linnavalitsus

(Causa C-292/12)

(2012/C 243/18)

Lingua processuale: l'estone

Giudice del rinvio

Tartu Ringkonnakohus

Parti

Ricorrente e appellante: Ragn-Sells AS

Convenuta e appellata: Sillamäe linnavalitsus (amministrazione della città di Sillamäe)

Questioni pregiudiziali

- a) Se il combinato disposto dell'articolo 106, paragrafo 1, e dell'articolo 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché la libera circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi debbano essere interpretati nel senso che non ostano a che uno Stato membro conceda — per una zona determinata e a titolo oneroso — a un'impresa che gestisce un determinato impianto di trattamento dei rifiuti il diritto esclusivo di trasformare i rifiuti urbani, quando in un raggio di 260 chilometri operano più imprese concorrenti cui appartengono diversi impianti di trattamento dei rifiuti che soddisfano i requisiti ambientali e impiegano tecnologie equivalenti.
- b) Se l'articolo 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea debba essere interpretato nel senso che non osta a che uno Stato membro consideri come servizi di interesse economico generale in primis la raccolta e il trasporto dei rifiuti e, in secondo luogo, la trasformazione di questi ultimi, ma separi a priori tali prestazioni tra loro limitando così la libera concorrenza sul mercato del trattamento dei rifiuti.
- c) Se l'applicabilità delle disposizioni in materia di concorrenza di cui al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea possa essere esclusa nel quadro di un procedimento relativo al rilascio di una concessione per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, che prevede che, nella zona cui si riferisce il contratto di concessione, venga accordato a due imprese il diritto esclusivo di trattamento dei rifiuti.
- d) Se l'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2008/98/CE (¹) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, vada interpretato nel senso che uno Stato membro, sulla base del principio della prossimità, può limitare la con-

correnza e permettere che all'impresa che gestisce l'impianto di trattamento di rifiuti più vicino alla zona in cui i rifiuti vengono prodotti sia riconosciuto a titolo oneroso il diritto esclusivo di trattamento dei rifiuti, quando in un raggio di 260 chilometri operano più imprese concorrenti cui appartengono diversi impianti di trattamento dei rifiuti che soddisfano i requisiti ambientali e impiegano tecnologie equivalenti.

(¹) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312, pag. 3).

Impugnazione proposta il 13 giugno 2012 da Telefónica S.A. e Telefónica de España, S.A.U. avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 29 marzo 2012, causa T-336/07, Telefónica e Telefónica de España/Commissione

(Causa C-295/12 P)

(2012/C 243/19)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Telefónica S.A. e Telefónica de España, S.A.U. (rappresentanti: F. González Díaz e J. Baño Fos, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, France Telecom España, S.A., Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc Consumo) e European Competitive Telecommunications Association

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

— **In via principale**

annullare, in tutto o in parte, la sentenza del Tribunale del 29 marzo 2012, Telefónica, SA e Telefónica de España, SA/Commissione, T-336/07;

sulla base degli elementi a sua disposizione, annullare, in tutto o in parte, la decisione della Commissione europea del 4 luglio 2007, caso COMP/38.784 — Wanadoo España/Telefónica;

revocare o ridurre l'importo dell'ammenda ai sensi dell'articolo 261 TFUE;

revocare o ridurre l'importo dell'ammenda sulla base della durata ingiustificata del procedimento dinanzi al Tribunale; e

condannare alle spese la Commissione e le parti intervenienti, sia nel presente procedimento sia nel procedimento dinanzi al Tribunale.

— **In alternativa, qualora lo stato del procedimento non lo consenta**

annullare la sentenza del Tribunale e rinviare la causa al Tribunale affinché si pronunci alla luce dei punti di diritto precisati dalla Corte di giustizia;

revocare o ridurre l'importo dell'ammenda ai sensi dell'articolo 261 TFUE;

condannare alle spese la Commissione e le parti intervenienti, sia nel presente procedimento sia nel procedimento dinanzi al Tribunale.

— **In ogni caso**

concedere, ai sensi dell'articolo 15 TFUE, l'accesso alla trascrizione letterale o alla registrazione dell'udienza tenutasi il 23 maggio 2011 dinanzi al Tribunale, nonché lo svolgimento di un'udienza.

Motivi e principali argomenti

Il Tribunale ha commesso:

Violazioni dei diritti della difesa della Telefónica, considerato quanto segue:

- La durata sproporzionata del procedimento;
- La dichiarazione di irricevibilità di argomenti suffragati da allegati;
- La dichiarazione di irricevibilità di argomenti relativi alla non indispensabilità delle risorse quale elemento rilevante al momento di stabilire gli effetti della condotta della Telefónica;
- La dichiarazione di ricevibilità di elementi nuovi che non erano stati inclusi nella comunicazione di addebiti.

Errore di diritto nella definizione dei mercati all'ingrosso rilevanti.

Errore di diritto nella valutazione della presunta posizione dominante della Telefónica.

Errore di diritto e violazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo avendo consentito un'intromissione nel diritto di proprietà della Telefónica su di una risorsa non indispensabile.

Errore di diritto e manifesto snaturamento dei fatti nella valutazione dell'abuso e dei suoi presunti effetti sulla concorrenza con riguardo a:

- La scelta delle risorse all'ingrosso;
- L'analisi dei flussi di cassa scontati;
- L'esame periodo per periodo;
- Gli effetti probabili o concreti della condotta.

Errore di diritto nella valutazione dell'azione ultra vires della Commissione e violazione dei principi di sussidiarietà, proporzionalità, certezza del diritto, leale cooperazione e buona amministrazione.

Violazione del principio di certezza del diritto nella definizione della tipologia giuridica e errore di diritto nella valutazione del carattere doloso o colposo della condotta della Telefónica.

Errore di diritto e manifesto snaturamento dei fatti nel calcolo dell'importo dell'ammenda, inter alia, a causa di quanto segue:

- Qualificazione della condotta come infrazione molto grave;
- Valutazione della violazione dei principi di parità di trattamento, proporzionalità e individualità delle pene; e
- Difetto di motivazione.

Violazione dell'articolo 229 CE (attualmente 261 TFUE).
